

CIA informa

Sommario Imprese:

- Rottamazione Quater prorogata al 30 giugno 2023
- Aiuti di Stato. Ravvedimento Spontaneo
- Contributi Artigiani e Commercianti: in arrivo gli avvisi bonari
- Dichiarazione imposta di soggiorno 2022
- Scadenziario



Rottamazione Quater prorogata al 30 Giugno 2023

Con il Comunicato Stampa n.68 del 21/4/2023, il MEF ha reso nota la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla "Definizione agevolata" (c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1/1/2000 - 30/6/2022.

Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata nonché il termine per effettuare il relativo versamento.

| Adempimento | Nuovo Termine |
|--|---|
| Presentazione domanda | Entro il 30/6/2023 (ex 30/4/2023) |
| Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate - riscossione | Entro il 30/9/2023 (ex 30/6/2023) |
| Versamento unica soluzione / 1° rata (massimo 18) | Entro il 31/10/2023 (ex 31/7/2023) |

L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo, versando unicamente le somme dovute:

- **A titolo di capitale**
- **A titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica**

Non sono da corrispondere invece, le somme dovute:

- A titolo di interessi iscritti a ruolo
- Le sanzioni, interessi di mora, aggio

Non rientrano nel beneficio della Rottamazione-quater:

- I carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- I carichi relativi a:
 - Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
 - Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
 - Risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione.
- Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA)
- I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.



Aiuti di Stato. Ravvedimento Spontaneo

I controlli del Fisco hanno rilevato la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate, per il periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Con il **Provvedimento n 133949 del 19 aprile 2023**, le Entrate hanno reso disponibili per i contribuenti, **le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all'anomalia** che ha determinato la mancata registrazione nei registri degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2019.

Nel dettaglio, per **consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente, l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:**

- Il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- Il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta,
- Data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d'imposta 2019.

In ogni caso, tutte le indicazioni saranno disponibili nel Cassetto fiscale del portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".

Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

Se la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:

- "Codice attività ATECO",
- "Settore"
- "Codice Regione",
- "Codice Comune",
- "Dimensione impresa"
- "Tipologia costi"

del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti.

Si evidenzia che, successivamente all'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se invece, **la mancata iscrizione non è imputabile** a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" **ma ad altre cause**, ad esempio l'assenza dei requisiti necessari, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa e allo stesso tempo restituire integralmente gli aiuti illegittimamente ricevuti con l'aggiunta degli interessi e sanzioni (avvalendosi del ravvedimento operoso in funzione della tempestività degli adempimenti).

In merito alle sanzioni dovute, l'Agenzia **avverte che se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023**, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso speciale (art.1, commi da 174 a 178, Legge 197/2022), con riduzioni delle sanzioni a 1/18 e possibile anche la rateizzazione delle somme da

restituire (8 rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi al 2% sulle rate successive alla prima).

Si sottolinea che le imprese possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, verifica importante in quanto, per la regolarizzazione, consente anche per queste annualità, di usufruire del **ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023** termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di Compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate.



Contributi Artigiani e Commercianti: in arrivo gli avvisi bonari

L'Inps con il messaggio n. 1619 del 4 maggio 2023 ha comunicato che sono in corso di elaborazione gli avvisi bonari riguardanti i mancati versamenti dei contributi IVS di Artigiani e Commercianti, per le rate scadute a:

- Febbraio 2022,
- Maggio 2022,
- Agosto 2022,
- Novembre 2022,
- Febbraio 2023.

L'istituto ricorda che gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, dove è possibile consultare anche la relativa comunicazione, al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" "Posizione Assicurativa" "Avvisi Bonari".

Inoltre gli iscritti, o i loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica riceveranno una email di avviso.

Si ricorda che con gli avvisi bonari viene data l'opportunità di versare con una sanzione ridotta del 10% della maggiore imposta.

Il termine di pagamento dell'avviso bonario INPS è di 30 giorni dopo i quali, in caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Chi, invece, avesse già pagato quanto dovuto, può comunicarlo tramite il cassetto previdenziale ("invio quietanza di versamento").

Scadenza contributi minimi artigiani e commercianti 2023

Vale la pena ricordare anche l'imminente scadenza per i versamenti contributivi della Gestione Artigiani ed esercenti attività commerciali minimi 2023, che è fissata al 16 maggio 2023.

Le successive hanno i seguenti termini

- 20 agosto 2023
- 16 novembre 2023
- 16 febbraio 2024

Mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale andranno versati entro i consueti termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Dichiarazione Imposta di Soggiorno 2022

Il 12 maggio 2022 è stato pubblicato in GU n. 110 il decreto MEF del 29/4/2022 relativo all'approvazione del nuovo modello e istruzioni di **dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo.**

La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

- Dal **gestore della struttura ricettiva**, soggetto che può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza il quale stabilisce che i "gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive...possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti";
- Dal **mediatore della locazione**, secondo quanto stabilito dal comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017, il quale prevede espressamente che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione;
- Dal **dichiarante diverso** dal gestore della struttura ricettiva, se ad inviare il modello è un altro soggetto, quale ad esempio il rappresentante, curatore fallimentare, erede;
- Dall' **intermediario**, se la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale

dell'Agencia delle Entrate" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale Fatture e Corrispettivi.

Diversamente da quanto attiene alle c.d. locazioni brevi, (locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni) dove la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, in base all'art 4, co. 5-ter, del DL n. 50/2017, deve essere presentata:

- Dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
- Ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Con avviso del 2 maggio 2023 il MEF informa che, **dall'8 maggio 2023 è possibile procedere**, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agencia delle entrate:

- **Alla predisposizione**
- **All'invio telematico**, della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022.

Il comunicato MEF specifica che, **l'utente dopo aver effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi"**, nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può cercarlo con parole chiavi, per esempio "imposta di soggiorno" nella casella di ricerca).

Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione "Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno", sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Sanzioni

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal **100 al 200% dell'importo dovuto**.



Scadenziario di Maggio

16 Maggio

Iva Liquidazione Mensile e Trimestrale: Liquidazione IVA riferita ad Aprile e versamento dell'imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendenti e assimilati: Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati

Irpef Ritenute alla Fonte redditi di lavoro autonomo: Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo

Inps Contributi IVS: Versamento della prima rata fissa 2023 dei contributi previdenziali da parte dei soggetti iscritti alla gestione Inps commercianti-artigiani.

Inps Dipendenti: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente per le retribuzioni maturate nel periodo paga di Aprile.

22 Maggio

Enasarco versamento contributi: Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

31 Maggio

Imposta di Bollo Trimestrale Fatture Elettroniche: Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza Iva di importo superiore a 5.000 euro nel primo trimestre.